



Procura della Repubblica di Brindisi



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Brindisi

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI ISCRITTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE di BRINDISI, in persona del Presidente *pro tempore* dott.ssa Barbara Branca;

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA di BRINDISI, in persona del Procuratore *pro tempore* dr. Antonio De Donno;

PREMESSO

- che la legge professionale (art.12 del D.lgs. del 28 giugno 2005, n.139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli Albi professionali, dei Registri dei tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio previa la verifica che il tirocinante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro Dottori Commercialisti tirocinanti;
- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;
- che deve essere dato risalto alla necessità che il tirocinio presso gli uffici giudiziari sia un

- effettivo momento di alta formazione per i Dottori Commercialisti;
- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Brindisi e la Procura della Repubblica di Brindisi hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, ad indirizzare ed accogliere i tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli Uffici della Procura della Repubblica;
 - che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare, in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze, nuove forme di tirocinio nell'intento di migliorare la formazione professionale.

VISTO

il D. Lgs.n. 139/2005;

il D.M. n. 143/2009;

la Convenzione Quadro tra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010;

la Convenzione Quadro tra CNDCEC e MIUR ex art. 6 comma 4 DPR 7 agosto 2012, n. 137 dell'ottobre 2014.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART.1

Il tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile, sotto la vigilanza del proprio dominus, può essere ammesso ad espletare il tirocinio professionale, per un periodo massimo di sei mesi, prestando la propria attività, nelle ore antimeridiane, presso la Procura di Brindisi, nell'Ufficio affari civili, nell'Ufficio contabilità e nell'Ufficio del consegnatario.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Brindisi, per il tempo prestato, al fine del rilascio del relativo certificato, previa idonea attestazione della Procura di Brindisi.

ART.2

Il tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti uffici giudiziari deve farne domanda all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Brindisi, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore o minore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio (indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni).

ART.3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili formerà un elenco, in ordine cronologico, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Procuratore della Repubblica.

ART.4

Il Procuratore della Repubblica collocherà ciascun tirocinante in uno o più degli uffici suddetti.

ART.5

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una commissione costituita dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o da loro delegati.

Per ciascun tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile presso un ufficio giudiziario viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione di un Magistrato e di un Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile quali

- tutori e con funzione di riferimento didattico-organizzativo;
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

ART.6

Il tirocinante che ne sia privo stipulerà, a proprie spese, assicurazione contro gli infortuni.

ART.7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei tutori le attività previste nel programma di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili.

ART.8

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per motivi inerenti all'ordinamento professionale.

ART.9

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia e per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Brindisi.


Il tirocinante, infatti, svolge il tirocinio presso gli uffici giudiziari previo assenso e sotto sorveglianza del suo dominus e continuerà il suo percorso formativo nello studio professionale, con relativi accordi economici con il dominus, nelle ore pomeridiane.

La presente convenzione ha effetto immediato, non applicandosi l'art. 1, comma 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208, perché l'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, pur essendo ente pubblico, non rientra nel novero delle "amministrazioni pubbliche", atteso che non è contemplato dall'elenco redatto dall'Istat, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n.196.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brindisi, 27 giugno 2022

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi


IL PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA
(dott. Antonio Negro)

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Brindisi

